

La soggettività giuridica (i soggetti)

Persone fisiche

(solo privati)

Organi: parti della persona
(*esempio*: occhi, orecchie,
lingua, cervello, cuore,
ecc.).

Persone giuridiche (enti)

private
(enti privati)

pubbliche
(enti pubblici)

Organi: parti della persona (ente)
esempio:

- Consiglio
- Giunta
- Presidente

(*esercitano i poteri dell'ente*)

Organizzazioni (fenomeno sociale)

famiglia

associazione

Il Canto delle Muse

Organi:
Assemblea
Consiglio direttivo
Presidente
Segretario - Tesoriere

Con provvedimento di "riconoscimento":

Associazione dimore storiche (adsì)
(d.p.r. 26.11.1990)

Organi:
Presidente onorario
Presidente
Consiglio nazionale
Giunta esecutiva
Collegio dei probi viri


Persona giuridica o **ente privato**
(cura gli interessi degli associati)

In base a disposizioni normative

Comune di Padova

Organi:
Consiglio comunale
Giunta comunale
Sindaco

Persona giuridica o **ente pubblico**
(cura gli interessi della comunità)



Poteri giuridici (manifestazioni di volontà che producono effetti giuridici)

- **Bilaterali** (debbono convergere due volontà per produrre l'effetto giuridico)

- **Unilaterali** (basta la volontà di un soggetto per produrre l'effetto giuridico)

Soggetti privati

Soggetti pubblici

persone fisiche

persone giuridiche

solo persone giuridiche

Poteri giuridici bilaterali, esercitabili da qualsiasi soggetto: **contratti**

(es. contratto fra Comune di Rovigo e Tecno spa di Milano, per fornitura mobili per uffici)

Poteri giuridici unilaterali, esercitabili solo da persone fisiche: **testamento**

Poteri giuridici unilaterali, esercitabili da persone giuridiche pubbliche: **potestà**

Potestà normativa

Potestà amministrativa

Potestà giurisdizionale


Potestà normativa: potere di disporre le regole

Potestà amministrativa: potere di curare in concreto interessi pubblici (es.: realizzare una strada, o creare un parco), applicando regole

Potestà giurisdizionale: potere di risolvere le controversie, applicando regole

Ordinamento giuridico: l'insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale.

Ordinamenti sovrani: ordinamenti degli **Stati** (**sovranità** come indipendenza, verso l'esterno e supremazia all'interno)




Ordinamenti autonomi: enti autonomi
(potere esercitato da sé)

Art. 5 Cost. La Repubblica ... riconosce e promuove le autonomie locali ...

Art. 114 Cost. la Repubblica è costituita da Comuni, Province, ... Regioni, Stato.

Comuni, Province, ... Regioni sono enti autonomi ...



Organizzazione fondamentale dello Stato

PARLAMENTO
(Titolo I
– Parte II, Cost.)

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
(Titolo II
– Parte II, Cost.)

GOVERNO
(Titolo III
– Parte II, Cost.)

MAGISTRATURA
(Titolo IV
– Parte II, Cost.)

CORTE
COSTITUZIONALE
(Sezione I – Titolo VI
– Parte II, Cost.)

Organi di indirizzo politico:

PARLAMENTO
(Titolo I
– Parte II, Cost.)

GOVERNO
(Titolo III
– Parte II, Cost.)

Organi di garanzia:

PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
(Titolo II
– Parte II, Cost.)

MAGISTRATURA
(Titolo IV
– Parte II, Cost.)

CORTE
COSTITUZIONALE
(Sezione I – Titolo VI
– Parte II, Cost.)

Stato

- Organi di «indirizzo politico»: Parlamento e Governo (Titolo I e Titolo III, Parte II, Cost.)
- Organi di «garanzia costituzionale»: Presidente della Rep. e Corte cost. (Titolo II e Titolo VI, Parte II, Cost.)
- Organo di «garanzia dell'autonomia della magistratura, rispetto agli organi di indirizzo politico»: Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.)
- Organi della magistratura, in genere: non sono indicati dalla Cost. (che pone comunque dei principi fondamentali: Titolo IV, Parte II, Cost.), ma dalla legislazione ordinaria statale, in base agli artt. 102 e 108 Cost.)

Organi fondamentali dello Stato:

- in parte disciplinati dalla Costituzione (e da leggi costituzionali)
- In parte disciplinati dalla legislazione ordinaria statale

	PARLAMENTO	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	GOVERNO	MAGISTRATURA	CORTE COSTITUZIONALE
<i>disciplina costituzionale</i>	•Costituzione: Parte II, Titolo I	•Costituzione: Parte II, Titolo II	•Costituzione: Parte II, Titolo III	•Costituzione: Parte II, Titolo IV	•Costituzione: Parte II, Titolo VI • legge cost. 1/1948 • legge cost. 1/1953 • legge cost. 2/1967
<i>disciplina legislativa ordinaria</i>	• legge 6 maggio 2015, n. 52 • Decreto legislativo 533/1993 (più volte modificato)	* Legge 12 gennaio 1991, n. 13	• legge 400/1988 • decreto legislativo 300/1999 (più volte modificato)	* r.d. 30 gennaio 1941, n. 12	• legge 87/1953

Ente Stato - organi fondamentali:

- Popolo (corpo elettorale)
 - Parlamento
 - Governo
 - Presidente della Repubblica
 - Corte costituzionale
- (v. parte seconda della Cost.)*

Ente Regione – organi fondamentali:

- Consiglio regionale
 - Giunta regionale
 - Presidente della Regione (e della G.r.)
- (v. art. 121 Cost.)*

Ente Comune – organi fondamentali:

- Consiglio comunale
 - Giunta comunale
 - Sindaco
- (non la Costituzione ma la legge ordinaria indica e disciplina gli organi comunali)*

Ente Unione Europea –

organi fondamentali:

- Parlamento europeo
- Consiglio europeo
- Consiglio
- Commissione
- Corte di giustizia

(v. art. 13 Trattato UE e vari altri articoli dei due trattati: UE e sul funzionamento UE)

Ente «Consiglio d'Europa» -

organi fondamentali:

- Comitato dei Ministri
- Assemblea consultiva
- Corte europea dei diritti dell'Uomo

(v. il trattato di Londra del 1949 «Statuto del Cons. d'Eu.»; e v. trattato di Roma del 1950 «Convezione eur. Diritti umani»)

Ente ONU – organi fondamentali

- Assemblea generale
 - Consiglio di sicurezza
 - Corte internazionale di giustizia
- (v. il trattato di San Francisco del 1945 «statuto Onu», in part. Art. 7)*